



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 maggio 2014  
(OR. en)**

---

---

**Fascicoli interistituzionali:**

**2014/0114 (NLE)**

**2014/0115 (NLE)**

**2014/0116 (NLE)**

---

---

**9670/14  
ADD 1 REV 1**

**PECHE 239**

**NOTA**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

n. doc. Comm.: COM(2014) 189 final, COM(2014) 190 final, COM(2014) 191 final

---

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

*- adozione*

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

*- richiesta di approvazione del Parlamento europeo*

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

*- adozione*

---

**Dichiarazione della Commissione**

La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio

consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)" debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

### **Dichiarazione del Regno Unito e dei Paesi Bassi**

Il Regno Unito e i Paesi Bassi riconoscono i progressi compiuti nei settori problematici della proposta, recentemente negoziata, per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe, quali i benefici per l'industria ittica locale e il ritorno economico per l'Unione europea. Tuttavia, entrambe le delegazioni si rammaricano che tale protocollo non contenga alcun chiaro sistema di gestione per assicurare la necessaria protezione degli squali.

La pesca diretta e le catture accessorie di squali destano preoccupazione nell'ambito della pesca del tonno nell'Oceano Atlantico. Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno deciso di astenersi e auspicano che l'UE proponga misure di gestione degli squali nelle future riunioni del comitato misto nell'ambito di tale protocollo.